



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile

composta dai seguenti Magistrati:

Alessandra Piliego	Presidente
Maria Angela Marchesiello	Consigliere
Concetta Potito	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “*Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.*”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine **168** dell'anno **2023**

T R A

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dal Prof. avv. Umberto Morera, ed elettivamente domiciliata come in atti;

APPELLANTE, APPELLATA INCIDENTALE

E

CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’avv. Eugenio Mangone, ed elettivamente domiciliata come in atti;

APPELLATA, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

All'udienza collegiale tenutasi il 3 ottobre 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti

nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione del 21 Gennaio 2015 la società **CP_1** (d'ora in avanti anche: appellata) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la **Parte_1** (d'ora in avanti anche: appellante), rassegnando le seguenti conclusioni: *«1.- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di interest rate swap stipulati tra la **CP_1** e la [...] **Controparte_2** prima (in data 28.5.2008, n. 771773585) e la [...] **CP_3** poi (in data 15.2.2010, n. 90086 3585) per mancanza di causa ex art. 1418, co. 2°, c.c., in ragione della mancata, esplicita indicazione degli elementi essenziali per una razionale assunzione dell'alea; e per l'effetto, accertato che le somme versate dalla **CP_1** alla **Pt_1** in esecuzione dei contratti di swap ed a titolo di differenziale negativo, sono state indebitamente corrisposte, condannare la **Controparte_3** alla restituzione dei relativi importi, oltre interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria; 1.1.- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di interest rate swap stipulati tra la **CP_1** e la **Controparte_2** prima (in data 28.5.2008, n. 77177 3585) e la **Controparte_3** poi (in data 15.2.2010, n. 90086 3585) per mancanza di causa in concreto ex art. 1418, co. 2°, c.c., in ragione della originaria (e taciuta) alterazione delle alee assunte e dell'impossibilità di assolvere alla funzione di copertura; e per l'effetto, accertato che le somme versate dalla **CP_4**, in esecuzione dei contratti di swap ed a titolo di differenziale negativo, sono state indebitamente corrisposte, condannare la **Controparte_3** alla restituzione dei relativi importi, oltre interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria; 1.2.- in ogni caso, ordinare alla Banca convenuta di comunicare alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi del contratto di Interest Rate Swap; 2.- accertata conseguentemente l'illiceità del contegno serbato dalla **Pt_1** e, in particolare, l'illegittimità delle perduranti segnalazioni alla Centrale Rischi del contratto di IRS, condannare la convenuta al risarcimento dei*

danni cagionati alla CP_1 e, quindi, al pagamento in favore della società istante della somma che, anche in via equitativa, sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria; 3.- condannare la Pt_1 convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio».

Premetteva che: aveva stipulato con la Controparte_2 (poi incorporata nella Controparte_3 un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile ed un contratto di Interest Rate Swap (o: IRS) volto a contenere il rischio di oscillazione di quei tassi; nel 2010, a seguito dell'estinzione anticipata del derivato, le parti avevano stipulato altro contratto di IRS; per effetto di tali contratti, alla CP_1 erano state da sempre trimestralmente addebitate ingenti somme a titolo di c.d. differenziali negativi; a seguito di ricorso ex art.700 c.p.c. del 6.3.2014, il Tribunale di Bari aveva ordinato alla CP_3 *“di sospendere ogni attività volta alla esecuzione del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti in data 15.2.2010,n. 90086 3585 (a seguito dell'estinzione anticipata del precedente IRS in data 28.5.2008, n. 77177 3585) e/o alla attuazione coattiva delle pretese creditorie da esso originate e, in particolare, (b) di astenersi dal procedere ad ulteriori operazioni di addebito delle somme che in base a tale contratto sarebbero dovute dalla CP_1 a titolo di c.d. differenziali negativi; (c) di astenersi da qualsivoglia segnalazione periodica alla Centrale dei Rischi riguardante l'esposizione riveniente dal contratto di IRS per cui è causa fino alla definizione del giudizio di merito, nonché condannato la resistente alla rifusione delle spese di procedura”.*

Costituitasi con comparsa del 16 Aprile 2015, la banca convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale, in virtù di clausola compromissoria e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, adducendo di aver operato con diligenza, sostenendo la piena validità dei contratti ed indicandone la causa nello scambio di flussi fra due controparti di interessi facenti capo ad un capitale nozionale, al fine di pervenire ad uno scambio di rischi.

Con sentenza non definitiva, del 28 dicembre 2020, il Tribunale di Bari rigettava la dedotta eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza e quindi disponeva il prosieguo della trattazione.

La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. *Persona_1* e decisa con la sentenza n. 4825 del 28 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Bari, accoglieva la domanda della *CP_1* e, dichiarata la nullità dei contratti di interest rate swap stipulati tra la *CP_1* e la *Controparte_2* prima (in data 28 maggio 2008, n. *P.IVA_1*) e la *Controparte_3* poi (in data 15 febbraio 2010, n. 900863585), ex art. 1418, comma 2, c.c., condannava la convenuta alla restituzione in favore della società attrice della somma complessiva di €. 272.948,65, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese del giudizio, liquidate in complessivi €. 16.842,75 per compensi, oltre accessori di legge, ed oltre alle spese per la ctu. Il Tribunale, inoltre, accertava il diritto della società attrice alla cancellazione della segnalazione alla Centrale rischi, in conseguenza della acclarata nullità dei contratti e rigettava la domanda di risarcimento dei danni.

In particolare, il primo giudice, accertato a mezzo della ctu *che “con riferimento sia al contratto del 28/05/2008 che a quello del 15/02/2010, non si rilevano l’indicazione dell’andamento dei tassi ed il relativo valore iniziale. Non risulta egualmente esplicitata in entrambi i contratti la formula per il calcolo del mark to market. La mancata indicazione di tale dato comporta la nullità del contratto per indeterminatezza di elemento essenziale dell’accordo”*, ha richiamato una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione¹, che, nel risolvere un contrasto di posizioni circa le conseguenze sul contratto della omissione del c.d. mark to market, aveva affermato che, in tali evenienze, il negozio sarebbe connotato da *“una irrisolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito (o definibile)”*, dichiarando la nullità del contratto derivato.

Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2023, la *Pt_1* *Parte_1*
[...] chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, per i motivi di gravame illustrati in narrativa, respinta ogni contraria richiesta, - riformare*

¹ V. Cass. Civ., SS.UU. n. 8770/2020.

integralmente la sentenza del Tribunale di Bari non definitiva n. 58 del 28 dicembre 2020, pubblicata l'8 gennaio 2021, con conseguente declaratoria di competenza/giurisdizione del Tribunale Arbitrale e con assegnazione di termine per la riassunzione innanzi a quest'ultimo affinché decida nel merito; - in subordine, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Bari n. 4825 del 27 dicembre 2022, pubblicata il 28 dicembre 2022, e, in accoglimento dei motivi tutti di gravame, accertare e dichiarare la validità dei contratti derivati in lite, con conseguente rigetto di tutte le pretese e domande della CP_1 siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con condanna, in ogni caso, dell'appellata alla restituzione dell'importo corrispostole dalla [...] Parte_1, oltre interessi, in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, ivi incluse quelle di CTU.”.

Si è costituita in giudizio la CP_5 impugnando e contestando quanto assunto dall'appellante, e formulando le seguenti conclusioni: “chiede che codesta Corte, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, voglia 1.- rigettare il gravame proposto da Parte_1 [...] con atto di appello notificato in data 02.02.2023 in quanto infondato in fatto e in diritto; 2.- in subordine, nell'ipotesi di astratta valutazione di fondatezza dell'appello principale, in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato e in riforma della definitiva sentenza impugnata n. 4825/2022, 2.1.- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di interest rate swap stipulati tra la CP_1 e la [...] Controparte_2 prima (in data 28.5.2008, n. 77177 3585) e la [...] CP_3 poi (in data 15.2.2010, n. 90086 3585) per mancanza di causa ex art. 1418, co. 2°, c.c., in ragione della mancata, esplicita indicazione degli elementi essenziali per una razionale assunzione dell'alea; e per l'effetto, accertato che le somme versate dalla CP_1 alla Pt_1 in esecuzione dei contratti di swap e a titolo di differenziale negativo, sono state indebitamente corrisposte, condannare la Controparte_3 alla restituzione della somma di euro 272.948,65, oltre interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria; 2.2.- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di interest rate swap stipulati tra la CP_1 e la Controparte_2 prima (in data 28.5.2008, n. 77177 3585) e la Controparte_3 poi (in data 15.2.2010, n. 90086 3585) per mancanza di

causa in concreto ex art. 1418, co. 2°, c.c., in ragione della originaria (e taciuta) alterazione delle alee assunte e dell'impossibilità di assolvere alla funzione di copertura; e per l'effetto, accertato che le somme versate dalla CP_1 alla Pt_1 in esecuzione dei contratti di swap ed a titolo di differenziale negativo, sono state indebitamente corrisposte, condannare la Controparte_3 alla restituzione della somma di euro 272.948,65, oltre interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria; 3.- in ogni caso, condannare la Parte_1 al pagamento delle spese processuali”.

Rinviata la trattazione per l'impossibilità di riservare la causa in decisione, stante il carico del ruolo, all'udienza del 3 ottobre 2025, senza approfondimenti istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

oooooooooooo

Con **primo** motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o di incompetenza, per essere la causa devoluta alla cognizione arbitrale.

L'eccezione è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Giova precisare che il Tribunale di Bari ha motivato il rigetto della proposta eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza, sull'assunto che la clausola che prevedeva la devoluzione della cognizione delle controversie intercorse tra le parti sul contratto al collegio arbitrale (come da art. 27 dell'Accordo normativo sottoscritto dalle parti in data 15 febbraio 2010 -di cui al documento n. 8 della Banca, depositato nel corso del giudizio di primo grado), non era stata preceduta da trattativa diretta.

E tanto in virtù dell'art. 6 del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, in forza del quale *“La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta”.*

Poiché, come anche riconosciuto dal CTU (pagg. 10 e 11 della relazione peritale) e non specificamente contestato dalla banca, la CP_1 rivestiva la qualifica di investitore, la possibilità di applicare la clausola compromissoria passava proprio attraverso la prova che essa fosse lo sbocco di una trattativa diretta, la prova della cui esistenza la banca, anche a seguito di specifica contestazione della appellata, non aveva fornito.

Ed il primo Giudice non riteneva che l'onere probatorio fosse stato assolto con il mero richiamo, nel preambolo dell'accordo menzionato, *“ai colloqui ed alle trattative intercorse”*, il tutto in mancanza di specifica ed ulteriore documentazione che potesse confortare in ordine alla effettiva esistenza ed alla portata delle trattative.

Dunque, nell'atto di appello la banca si duole del fatto che il Tribunale di Bari non abbia ritenuto provata l'esistenza di trattative, ma tralascia di operare un ragionamento che possa concretamente confutare quello svolto in prime cure.

La censura è quindi inammissibile.

Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).

Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: *“L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”*).

Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché

è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (Cass. 6396/04).

L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; 6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01). Al punto che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06; 3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).

Sotto altro profilo, comunque, la censura è infondata.

Premesso che non è messa in discussione la qualifica di cliente al dettaglio o investitore della società appellata (come rilevato dal CTU, pagg. 10 e 11 della relazione peritale depositata nel primo grado del giudizio), né l'applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 179 dell'8 ottobre 2007 (poiché, ai sensi dell'art. 10, co. 12, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129, "*Il decreto legislativo 8ottobre 2007, n. 179, è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018*", quindi anche al giudizio in oggetto, instaurato nell'anno 2015 e, ancora prima, con ricorso ex art. 700 c.p.c, del 26 marzo 2014), va detto che è certo che la banca appellante non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che la clausola compromissoria fu prevista all'esito di quelle "trattative dirette" di cui parla il citato art. 6.

Di certo la prova non può dirsi assolta con il generico richiamo al preambolo dell'accordo del 15 febbraio 2010, che così si esprime: *“facendo seguito ai colloqui ed alle trattative intercorse”*. Era, invece, necessario chiarire, tanto per iniziare, di che trattative si trattasse, in modo da assicurare che l'accordo sul punto fosse scaturito da trattative dirette, cioè specifiche e, quindi, mirate alla necessaria valutazione approfondita, da parte del contraente debole, di una clausola che esclude la giurisdizione ordinaria.

Né potrà farsi discendere la prova della trattativa diretta, come vorrebbe l'appellante, dal fatto che il medesimo accordo all'art. 1 prevede che: *“Ciascuna delle parti dichiara che le situazioni e le esigenze rappresentate nelle premesse sono vere e reali”*, posto che non è certo da questa affermazione che potrà farsi scaturire la esistenza di trattative dirette, non dimostrate nella loro esistenza. In altre parole, pur affermando che le clausole dell'accordo rispondono alla realtà, non è dato sapere quali furono e in cosa consistettero e di che tenore furono le trattative intercorse tra le parti, di tal ch   deve ritenersi che, in mancanza di altra documentazione sul punto, la banca non abbia assolto all'onere probatorio su di lei ricadente in forza del su richiamato art. 6.

Con il **secondo** motivo di gravame la banca appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha affermato la nullit   del derivato Interest Rate Swap per l'assenza del c.d. mark to market, accertata dal ctu.

Nello specifico, l'appellante ha ritenuto che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che l'oggetto del contratto derivato sia rappresentato dal *mark to market*, la indicazione della cui formula    a carico dell'intermediario. Vero   , a suo dire, che invece il cosiddetto *mark to market* non rappresenta affatto l'oggetto del contratto *interest rate swap*, perch   quest'elemento sarebbe *“integrato dalle reciproche obbligazioni delle parti di pagare l'una all'altra, a seconda dei casi, a scadenze prestabilite, il differenziale tra due somme calcolate su un medesimo capitale di riferimento, con applicazione di due determinati parametri differenti per le due parti”*.

Poi, l'appellante ha assunto che il *mark to market* sarebbe un valore, recuperabile e calcolabile sulla base di modelli standard, specie da parte di abili investitori quale è la società appellata, di modo che l'omissione dell'indicazione del valore non ha alcuna incidenza sulla validità del contratto, laddove (come nel caso di specie) risultino specificati tutti gli elementi per il suo calcolo, come anche descritti dalla citata sentenza della Sezioni Unite della Cassazione.

Secondo la prospettazione dell'appellante, in definitiva, la mancata indicazione del *mark to market* non potrebbe avere alcuna conseguenza in ordine all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto derivato, perché esso non attiene affatto ad uno degli elementi essenziali dell'accordo, con conseguente impossibilità di dichiarare la nullità del negozio intercorso tra le parti.

Va evidenziato che l'appellante ha proposto, su questo punto, **appello incidentale condizionato**, riproponendo le questioni già ventilate nel primo grado del giudizio, attinenti alla denunciata mancanza in concreto della causa contrattuale e, quindi alla nullità del negozio anche sotto questo profilo, questioni comunque ritenute assorbite dall'accoglimento della domanda per altro profilo di nullità. La società appellante in via incidentale ritiene mancante la causa concreta del negozio, derivante *“dalla originaria (e taciuta) alterazione delle alee assunte e dall'impossibilità dei negozi di assolvere realmente alla funzione di copertura”*. Nello specifico, nei contratti in esame sarebbe, a dire della CP_1 *“matematicamente evidente” come gli swap oggetto di causa non fossero in partenza par (ovvero nulli) da un punto di vista dei rischi rispettivamente assunti, ma negativi per la CP_1 la quale ha pertanto sopportato un rischio diverso e maggiore rispetto a quello sostenuto dalla Banca*”, oltre al fatto che, così strutturati, i contratti non soddisfacevano affatto la loro dichiarata di copertura (*hedging*).

Le questioni vanno esaminate congiuntamente, per la loro stretta connessione logico-giuridica.

Orbene, va evidenziato come, di seguito al citato arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2020, la giurisprudenza di legittimità e di merito si è definitivamente attestata su un orientamento che ha qualificato le

conseguenze della mancata indicazione del *mark to market*, ovvero degli elementi necessari per la sua stima, in termini di nullità per indeterminatezza.

Tra le più recenti pronunce si può ricordare Cass. Civ., sez. I, 7 novembre 2022, n. 32705, in *Foro It.* 2023,9, 1, 2529, secondo cui *“ai fini della validità del contratto di interest rate swap, e indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, nella loro totalità, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market, pena la sostanziale indeterminabilità dell'oggetto del negozio, con conseguente nullità strutturale originaria del contratto derivato medesimo”*.

Nella detta pronuncia gli Ermellini, dopo aver ricordato che *“l'accordo delle parti non può limitarsi al mark to market, cioè al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale la parte può anticipatamente chiudere l'operazione o un terzo estraneo può essere disposto a subentrarvi, ma deve investire anche gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo, a tal fine, i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse nel tempo”* hanno richiamato *“la necessità, posta in risalto dalle Sezioni Unite, che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile”*.

In altri termini, l'approdo giurisprudenziale dal quale questa Corte non può prescindere (e che ormai evidentemente non può più ritenersi limitato alle ipotesi di derivati sottoscritti da Enti Locali – fattispecie trattata dalle Sezioni Unite nel 2020 – ma esteso a tutte i casi generali di interest rate swap) qualifica la assenza degli indicatori e degli elementi necessari perché l'investitore possa valutare pienamente la misura dell'alea (imprescindibile) come una indeterminatezza dell'oggetto del contratto, cui consegue la nullità del medesimo, e non una violazione degli obblighi informativi o una illiceità o immeritevolezza della causa contrattuale in astratto o in concreto.

La circostanza che, secondo le conclusioni del ctu *“L’analisi svolta ha confermato la finalità di copertura con cui i due contratti IRS per cui è causa sono stati siglati dalla parte attrice. È stato altresì accertato che, nei contratti IRS per cui è causa, non è rilevabile l’andamento del tasso Parametro B (essendo il Parametro A fisso) ed il relativo valore iniziale. Non risulta esplicitato il valore dei contratti nel corso della durata fino al 31/03/2014. Da tale data risultano prodotte le contabili da cui rilevare il valore del mark to market e del presunto valore di realizzo senza esplicitazione della formula di calcolo. Nei contratti non risulta esplicitata la modalità di calcolo del mark to market. Nel secondo contratto è stato riconosciuto a favore della CP_1 un premio di € 171.000,00 destinato a compensare il mark to market negativo addebitato in occasione della cessazione del primo IRS stipulato il 2008”*² comporta, dunque, che il contratto derivato sia nullo per indeterminatezza dell’oggetto, sicché tutte le ampie argomentazioni dell’appellante (principale) circa la liceità della causa e la impossibilità di considerare il *mark to market* come un elemento non essenziale del negozio non appaiono significative rispetto alla nullità del contratto come sopra qualificata.

Infatti, la nullità è sancita in virtù della indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 cod. civ.

Né poi giova all’appellante fare riferimento al fatto che CP_1 sarebbe un *“abile player”* del mercato finanziario in grado di agevolmente recuperare i parametri contabili e tecnici dell’operazione, rendendo così determinato ciò che era in partenza indeterminabile: resta incontestato che il cliente fosse un *“cliente al dettaglio”*, dotato di *“bassa conoscenza”* dei mercati e degli strumenti finanziari (a seguito della sottoscrizione del questionario da parte del legale rappresentante della società appellata, in data 12 maggio 2008). Ciò poi, in disparte il fatto che resta irrisolta la questione della impossibilità di rinviare il calcolo e di non renderlo, invece, palese sin dalla conclusione del contratto, proprio per la maggior tutela dovuta al contraente debole.

Tanto, a maggior ragione ove si consideri che assai recentemente la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione e, annullando con

² V. pag. 21 della relazione del ctu.

rinvio proprio una delle decisioni citate dall'appellante principale³, ha affermato che gli elementi ed i criteri da utilizzare per la determinazione del *mark to market* devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, proprio per la formazione dell'accordo in relazione alla misura, quantitativa e qualitativa dell'alea, restando, in difetto di questi elementi, indeterminabile la stessa causa del contratto, oltre al fatto che la conoscibilità di questi elementi può altresì influire sull'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza posti a suo carico dal d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 (cfr. Corte di cassazione, n. 4076/2025).

Quindi, la Corte di cassazione ha, con questa pronuncia, addirittura affermato l'incidenza dell'assenza dei criteri di calcolo sulla stessa causa "concreta" del contratto, il che renderebbe astrattamente accoglibile l'appello incidentale che, però, in quanto proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, resta assorbito dal mancato accoglimento di quest'ultimo.

Con il **terzo motivo di appello** la CP_3 ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente accertato il diritto dell'appellata alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischio.

Il motivo è infondato.

Dunque, se è vero che la segnalazione presso la Centrale Rischio, in caso di operatività dei derivati, è prevista dalla Circolare della Banca d'Italia 18 dicembre 1991, n. 155, nel caso di specie, essendo venuti meno i contratti relativi ai derivati, perché dichiarati nulli, va da sé che verrà meno anche l'atto ad essi conseguente (ossia la segnalazione di CP_1).

Con il **quarto motivo di appello** l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha condannato la banca al pagamento delle

³ Corte di appello di Milano n. 2003/2020), che aveva escluso la necessità di una determinazione del calcolo del *mark to market*, ai fini della validità del contratto.

spese di lite e di CTU, pur ravvisandosi, nel giudizio di primo grado, una soccombenza reciproca tra le parti, derivante dal mancato accoglimento di alcune domande proposte da **CP_1** (ossia, per avere il Tribunale di Bari ritenuto che i derivati avessero finalità di copertura).

Anche questa doglianza è infondata, atteso che giammai potrà ravvisarsi nel giudizio di primo grado una soccombenza reciproca, che sussiste nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate reciprocamente tra le parti in un unico processo o nel caso di una unica domanda, ma articolata in più capi. Nel caso in esame, piuttosto, si ravvisa una domanda articolata in un unico capo, nel quale la parte attrice ha profilato diversi motivi di nullità dei contratti, risultando peraltro vittoriosa. Nel caso di specie, dovendo darsi seguito alla pronuncia della Corte di cassazione, SSUU, n. 30261/2022, potrebbe essere ammissibile una compensazione delle spese, qualora però ricorrano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel caso di specie evidentemente non ricorrenti.

L'appello va quindi rigettato.

Le spese di questo grado di giudizio, avuto riguardo all'esito dello stesso, vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/22, in base allo scaglione riferibile al valore della controversia.

Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale (e non anche di quello incidentale, la cui doglianza è rimasta assorbita dal rigetto dell'appello principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2023, avverso la sentenza n. 4825/2022, del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna la banca appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_6 spese che si liquidano in €. 20.119,00, per compensi, oltre alle borsuali, per euro 1.821,00, IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
- 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co. 1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante principale Parte_1.

Così deciso il giorno 16 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile

Il Consigliere est.

Concetta Potito

Il Presidente

Alessandra Piliego